

STUDIO LEGALE DEL VECCHIO

BRUNO DEL VECCHIO

Avvocato

Patrocinante in Cassazione

ISABELLA PARISI

Avvocato

Dott. **SILVIA ALTEA**

Spett.le
Federazione Nazionale
della Stampa Italiana
Corso Vittorio Emanuele II, 349
00186 Roma

Roma, 5 novembre 2009

Rif.: Uffici Stampa della Pubblica Amministrazione e applicazione del Contratto collettivo Nazionale di Lavoro Giornalistico.

Con l'intervento della legge 7 giugno 2000, n. 150, dedicata alla "*disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*", il legislatore nel disporre all'art. 9, comma 1, che «*Le amministrazioni pubbliche ... possono dotarsi, anche in forma associata, di un ufficio stampa, la cui attività è in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa*», apre all'autonomia sindacale prescrivendo, al successivo comma 5, che «*negli uffici stampa l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva nell'ambito di una speciale area di contrattazione, con l'intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti*».

Il processo di attuazione della legge n. 150/2000 ha preso avvio con il relativo Regolamento (d.p.r. 21 settembre 2001, n.422) ed è proceduto con la Direttiva del 7 febbraio 2002, predisposta dall'allora Ministro della Funzione Pubblica, On. Franco Frattini, nella quale, oltre a stabilire ulteriori adempimenti per l'attuazione della legge n. 150/00, si sollecitava il negoziato con le organizzazioni sindacali categoriali previsto dal citato art. 9 , comma 5, della legge n. 150/00.

Ciò nonostante – e dopo un intervento del Tribunale di Roma che con sentenza n. 951 del 26 ottobre 2005, dichiarava "*il diritto della FNSI a partecipare alle trattative relative all'individuazione ed alla regolamentazione dei profili professionali negli uffici stampa presso le pubbliche amministrazioni...*" – non si è ancora addivenuti ad un'intesa in proposito.

Pertanto l'attuale inquadramento dei giornalisti occupati negli Uffici Stampa delle Pubbliche Amministrazioni deve operarsi sia con riferimento alle regole poste dalla medesima legge n. 150 del 2000 che sulla base delle regole generali che debbono essere applicate dopo il processo di "contrattualizzazione" del pubblico impiego, avviato con il D.Lgs n. 29 nel 1993.

Con l'art. 9 della menzionata legge n. 150 del 2000 è stato previsto che *“gli uffici stampa sono costituiti da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione di personale è costituita da dipendenti delle amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando o fuori ruolo, o da personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso dei titoli individuati dal regolamento di cui all'art. 5, utilizzato con le modalità di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, nei limiti delle risorse disponibili nei bilanci di ciascuna amministrazione per le medesime finalità”*.

La disciplina legislativa che si evince in virtù della predetta norma è quindi la seguente:

- a) gli uffici stampa della Pubblica Amministrazione sono costituiti da personale iscritto all'Albo nazionale dei giornalisti (senza alcuna distinzione tra Elenco dei giornalisti professionisti ed Elenco dei giornalisti pubblicisti);
- b) il personale può essere “interno” o “estraneo alla pubblica amministrazione”;
- c) il relativo regolamento (dpr n. 422 del 2001) specifica che il personale deve possedere *“i titoli culturali previsti dai vigenti ordinamenti e disposizioni contrattuali in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni”* e il *“...requisito della iscrizione negli elenchi dei professionisti e dei pubblicisti dell'albo nazionale dei giornalisti di cui all'art. 26 della legge 3 febbraio 1963, n. 69...”*

In materia di contrattazione collettiva da applicare al rapporto di lavoro del giornalista occupato nell'Ufficio stampa della pubblica amministrazione, la legge, oltre a prevedere quanto in precedenza illustrato (e cioè che la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva nell'ambito di una speciale area di contrattazione, con l'intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti) non pone altre condizioni e/o requisiti.

Pertanto, in attesa di un accordo collettivo sottoscritto dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana e dall'ARAN, ai giornalisti occupati negli uffici stampa delle pubbliche amministrazioni il rapporto di lavoro - secondo i principi del diritto privato, ora applicabili anche ai rapporti di pubblico impiego - è regolato dagli accordi delle parti, anche con riferimento al contratto collettivo che le medesime intendono applicare.

Se, quindi, vi è già un'intesa tra i soggetti relativa all'applicazione di un determinato contratto collettivo (che peraltro corrisponde indubbiamente all'attività svolta dal giornalista addetto stampa), la legge non pone ostacoli all'applicazione nei suoi confronti del CNLG.

Rimango a disposizione per ogni eventuale chiarimento e, nel contempo, invio cordiali saluti.

avv. Bruno Del Vecchio